

Oggetto: INTERPELLANZA: ROVIGO, MULTATO DOPO ESSERE CADUTO IN BICI: NON È AUTOMATICAMENTE "PERDITA DI CONTROLLO", PUÒ' ESSERE CASO FORTUITO

Mittente: Antonio Rossini <

AL SINDACO

AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

INTERPELLANZA:

ROVIGO, MULTATO DOPO ESSERE CADUTO IN BICI: NON È AUTOMATICAMENTE "PERDITA DI CONTROLLO", PUÒ' ESSERE CASO FORTUITO

Sul caso del 66enne caduto in bici in viale Porta Adige a luglio e multato due mesi dopo dalla Polizia Locale con 75 euro per "non aver conservato il controllo del veicolo" più 120 euro di carro attrezzi, ci potrebbe essere un errore giuridico di fondo che va chiarito.

Cadere in bici in modo fortuito o accidentale non significa automaticamente "non saper conservare il controllo del veicolo" ai sensi dell'art. 141 comma 2 del Codice della Strada.

L'art. 141 sanziona chi tiene una condotta di guida imprudente, non chi è vittima di un evento imprevedibile. La giurisprudenza è costante su questo:

1. Cassazione Civile, Sez. VI, Ord. n. 6336/2018 e n. 16149/2019: la caduta autonoma del ciclista è rilevante solo se dovuta a condotta colposa accertata (velocità inadeguata, distrazione). Se l'evento è fortuito, imprevisto e inevitabile, interrompe il nesso causale e non integra violazione dell'art. 141.
2. Giudice di Pace di Rovigo e di altre sedi - principio consolidato: numerose sentenze hanno annullato verbali elevati ex art. 141 a ciclisti caduti autonomamente per buca, ghiaino, malore, frenata improvvisa, proprio perché il verbale riportava una formula standard "rovinava a terra non conservando il controllo" senza alcuna prova di condotta imprudente. Il verbale fa fede solo per quanto percepito direttamente dall'agente, non per la valutazione sulla capacità di controllo.
3. Art. 140 e 141 CdS letti insieme:* l'obbligo di conservare il controllo va commisurato alle circostanze concrete. Una frenata improvvisa per evitare un pericolo, un malore, una sconnessione dell'asfalto sono casi fortuiti. Multare significa presumere la colpa, che è vietato nel diritto sanzionatorio amministrativo.

Nel caso di viale Porta Adige, parliamo di un uomo di 66 anni, in bici a pedalata assistita, senza conseguenze per terzi, sottoposto ad esami sangue/urine risultati negativi, finito in ospedale con trauma cranico. Dov'era la pericolosità? Dov'era la condotta imprudente?

Il verbale indica i motivi che hanno causato la perdita del controllo e che fanno scaturire la violazione contestata?

Alla luce di quanto sopra, chiedo al Sindaco Cittadin e al Comandante della Locale:

- di attivare la valutazione di eventuali presupposti per l'annullamento in autotutela di verbali di questo tipo, come previsto dall'art. 21-octies L. 241/90, In particolare di verificare per il caso in questione:
 - violazione art. 141 CdS per difetto di motivazione e presunzione di colpa
 - giurisprudenza costante di annullamento verbali con formula standard "rovinava a terra" o diciture simili
 - assenza di pericolosità per terzi ex art. 140 CdS
- di chiarire se questa è una prassi a Rovigo, perché nel 2024 un altro caso identico in via Grimani aveva già sollevato polemiche.

Rovigo dice di voler incentivare le bici. Non si incentiva multando chi cade autonomamente in bici a meno che non vi sia una rilevante e solida motivazione indicata nella stesura del verbale.

Si resta in attesa risposta scritta nei termini di legge.

Antonio Rossini
Capo gruppo Noi per Rovigo